

## **LA SECONDA GENERAZIONE DEL PRINCIPIO DNSH**

**DI URBANO BARELLI**

### **1. Premessa**

La revisione del principio DNSH avviata dalla Commissione europea e confluita nella consultazione pubblica chiusa il 14 aprile 2026 si inserisce in una fase di maturazione del diritto europeo della sostenibilità nella quale l'obiettivo semplificare le regole e migliorarne qualità, chiarezza, coerenza interna e capacità di produrre effetti reali. L'approvazione del pacchetto nel secondo trimestre del 2026 è quindi attesa non come semplice aggiornamento tecnico, bensì come passaggio di sistema: il DNSH viene confermato nella sua funzione cardine, ma con una architettura più adatta alla fase attuativa della transizione.

In questa prospettiva, il DNSH 2.0 può essere letto come un dispositivo di seconda generazione che, nel conservare la cogenza ambientale originaria, interviene su nodi che la prassi aveva reso evidenti: semplificazione selettiva degli adempimenti, proporzionalità applicativa, ampliamento del perimetro settoriale, maggiore verificabilità degli impatti, chiarimento del rapporto tra fonti. La ricostruzione proposta segue la sequenza istituzionale e mostra che la riforma non nasce in modo estemporaneo, ma come risposta a criticità strutturali già individuate, tra le quali complessità applicativa e lo squilibrio tra hard law e soft law .

### **2. Il lavoro preparatorio della Piattaforma sulla finanza sostenibile**

Prima dell'apertura della consultazione del 2026, la Piattaforma sulla finanza sostenibile ha svolto una funzione centrale di raccordo tra esperienza amministrativa, sviluppo tecnico dei criteri e fattibilità per operatori e autorità pubbliche. I documenti predisposti nel 2025 non si limitano a proporre nuove attività economiche, ma affrontano in modo integrato la revisione dei criteri di vaglio tecnico esistenti, la leggibilità degli obblighi e la robustezza delle metodologie di verifica .

Va sottolineato che la Piattaforma è prevista dal Regolamento Tassonomia proprio per sostenere in modo continuativo la Commissione nell'aggiornamento dell'impianto tecnico e nel monitoraggio della sua applicazione. La sua composizione plurale — comunità scientifica, autorità ed enti pubblici, settore bancario e finanziario, imprese, società civile — non ha solo valore rappresentativo: risponde alla necessità di costruire criteri tecnici che siano insieme rigorosi sul piano ambientale, condivisi e concretamente applicabili nei diversi settori produttivi.

Il contributo della Piattaforma, in questa fase, è stato rilevante sotto almeno tre profili. Primo, ha reso esplicite le aree di attrito della prima implementazione del DNSH (duplicazioni, frammentazione documentale, difficoltà di coordinamento tra fonti). Secondo, ha introdotto una logica più chiara di revisione periodica, coerente con l'evoluzione scientifica e tecnologica. Terzo, ha orientato l'allargamento del perimetro verso attività innovative e abilitanti prima non adeguatamente presidiate. In tal modo la Piattaforma ha operato come sede di mediazione tecnica avanzata tra obiettivi ambientali europei e concrete condizioni di attuazione.

### **3. Dalla Piattaforma alla Commissione: il passaggio ai progetti di modifica 2026**

I progetti di modifica posti in consultazione dalla Commissione e chiusi il 14 aprile 2026 recepiscono in misura significativa l'impostazione emersa nel lavoro preparatorio della Piattaforma. Questo

passaggio segna un cambio di qualità: il DNSH tende a uscire dalla percezione di vincolo prevalentemente documentale e si rafforza come criterio ordinante della decisione tecnica, amministrativa e finanziaria lungo l'intero ciclo di vita delle attività.

L'inserimento della revisione nel più ampio quadro dei pacchetti Omnibus e delle iniziative europee di semplificazione conferma, inoltre, una linea precisa di politica normativa. La Commissione non persegue una deregolazione ambientale, ma una razionalizzazione della regolazione: eliminazione delle ridondanze, migliore coordinamento tra atti, chiarimento del valore delle fonti, riduzione dei costi amministrativi superflui. In questo senso la semplificazione è intesa come condizione di effettività della tutela e non come riduzione degli standard sostanziali.

Da qui deriva anche una conseguenza importante per amministrazioni e operatori: criteri più chiari e gerarchia delle fonti più leggibile tendono a ridurre il rischio di applicazioni difformi tra Stati membri, favorendo al contempo certezza giuridica e comparabilità dei risultati ambientali.

#### **4. Le principali innovazioni di metodo nel DNSH 2.0 e il superamento della complessità applicativa**

Le innovazioni metodologiche del DNSH 2.0 vanno lette come risposta a problemi concreti emersi nella prima fase: eccessiva complessità istruttoria, ricorso massiccio a checklist, sovrapposizione di indicazioni, incertezza su ciò che fosse realmente richiesto dalla fonte vincolante rispetto a ciò che derivava da prassi e linee guida. La revisione del 2026 mira a spostare il baricentro verso una conformità sostanziale fondata su evidenze tecniche verificabili.

La prima leva è la semplificazione selettiva, che punta a eliminare passaggi ridondanti rispetto ad adempimenti già previsti dall'acquis ambientale. La seconda leva è la proporzionalità applicativa, con percorsi differenziati rispetto a scala, rischio e natura dell'attività, evitando che la medesima struttura procedurale venga imposta in modo uniforme anche dove produce inefficienze. La terza leva è la temporalizzazione dei criteri, ossia una maggiore adattività nel tempo, per evitare che parametri statici diventino rapidamente inadeguati rispetto all'innovazione tecnologica. La quarta leva è la tracciabilità digitale delle evidenze, così da rafforzare monitoraggio, comparabilità e controllabilità degli impatti.

In questa cornice assume rilievo ordinamentale il riequilibrio tra hard law e soft law. Nella prima stagione, l'espansione di documenti interpretativi ha spesso generato una percezione di sovrapposizione o sostituzione della normativa primaria, con effetti non sempre coerenti con la gerarchia delle fonti. Il nuovo pacchetto, almeno nelle intenzioni ricostruibili dai materiali preparatori, tende a ricondurre la soft law alla sua funzione di supporto operativo e a riaffermare la centralità della fonte vincolante, così da aumentare certezza del diritto e uniformità applicativa.

#### **5. I settori finora non coperti o coperti in modo incompleto che entrano nel DNSH 2.0**

Un aspetto qualificante della riforma è l'ampliamento del campo applicativo verso settori in precedenza assenti, marginali o trattati in modo parziale rispetto alla loro incidenza ambientale. L'idea di fondo è che la transizione non sia governabile soltanto tramite comparti industriali tradizionali, perché molte leve di prevenzione del danno significativo si collocano in attività trasversali, digitali e di servizio.

Rientrano in questo sviluppo le soluzioni digitali abilitanti, divenute centrali per misurazione, monitoraggio e ottimizzazione delle prestazioni ambientali; le soluzioni basate sulla natura e gli interventi ecosistemici integrati; i sistemi avanzati di gestione idrica; porzioni evolute dell'economia circolare, incluse filiere dei materiali e del packaging; attività tecnico-industriali con effetti abilitanti multipli; e, in prospettiva, componenti legate alla dismissione sostenibile e alla gestione del fine ciclo.

L'effetto giuridico-regolativo dell'ampliamento non è solo quantitativo. Aumenta infatti la coerenza del sistema tassonomico con la struttura reale dei processi di transizione e riduce il rischio di "zone

grigie” nelle quali attività ambientalmente decisive risultavano non adeguatamente qualificate. Questo aspetto è particolarmente rilevante anche sul piano finanziario, perché una copertura più chiara migliora la prevedibilità delle decisioni d’investimento e riduce incertezza per gli operatori.

## **6. Il ruolo centrale del DNSH nel Green Deal e il suo rafforzamento con il DNSH 2.0**

Il DNSH mantiene una funzione centrale nell’architettura del Green Deal poiché opera come clausola trasversale di coerenza: impedisce che il contributo a un obiettivo ambientale avvenga generando danni significativi su altri obiettivi europei. Questa funzione “sistemica” spiega perché il principio resti decisivo sia nella finanza sostenibile sia nella regolazione economico-ambientale più ampia.

Con il DNSH 2.0 la centralità del principio si rafforza in termini qualitativi. Non si tratta semplicemente di più controlli, ma di controlli più pertinenti, più leggibili e più verificabili. La combinazione tra semplificazione, proporzionalità, aggiornabilità dei criteri e migliore tracciabilità degli impatti può rendere il principio più esigibile nella pratica amministrativa quotidiana, riducendo il divario tra disegno normativo e implementazione.

Inoltre, il rafforzamento del DNSH consolida il collegamento tra politica climatica, tutela degli ecosistemi, uso sostenibile delle risorse e affidabilità delle informazioni per il mercato, contribuendo alla credibilità complessiva del quadro europeo della sostenibilità.

## **7. Il DNSH nella cornice dei pacchetti Omnibus e della semplificazione UE**

La collocazione del DNSH nella stagione Omnibus evidenzia che la sua efficacia dipende dal coordinamento con l’intero ecosistema normativo europeo: tassonomia, rendicontazione, dovere di diligenza, disciplina finanziaria e politiche industriali della transizione. In mancanza di coordinamento, il rischio è la duplicazione informativa e la frammentazione dei percorsi di conformità; con un coordinamento adeguato, il sistema può diventare più chiaro senza perdere rigore.

La traiettoria della Commissione sembra orientata a una semplificazione per integrazione: non sottrarre contenuti ambientali, ma rendere più intellegibile la funzione di ciascun strumento e ridurre gli attriti tra obblighi formalmente distinti ma sostanzialmente convergenti. In questo quadro, il DNSH è ricondotto alla propria funzione specifica di soglia comune europea di non danno significativo, tecnicamente verificabile e coerente con gli obiettivi ambientali dell’Unione.

Un simile chiarimento funzionale è cruciale anche per ridurre divergenze applicative tra Stati membri e rafforzare la prevedibilità regolativa, elemento essenziale per la qualità della decisione pubblica e per la stabilità degli investimenti privati.

## **8. Impatti attesi per amministrazioni e operatori**

Per le amministrazioni, l’impatto atteso riguarda soprattutto la qualità del procedimento: istruttorie più lineari, minore dispersione documentale, criteri più comprensibili e maggiore capacità di motivazione tecnica delle decisioni. Ciò può tradursi in un controllo più sostanziale e meno dipendente da formalismi, con benefici anche sul piano del sindacato giurisdizionale e della responsabilità amministrativa.

Per gli operatori economici, in particolare nei settori neo-inclusi o prima coperti in modo incompleto, l’effetto principale è la riduzione dell’incertezza: percorsi di conformità più prevedibili, maggiore comparabilità dei requisiti, migliore dialogo con finanziatori e autorità. Questo può incidere positivamente sulla bancabilità dei progetti e sulla programmazione industriale di medio periodo.

Resta tuttavia decisiva la capacità attuativa a livello nazionale e locale. Il successo della riforma dipenderà dalla disponibilità di competenze tecniche, dalla stabilità delle strutture amministrative, dalla qualità dei sistemi informativi e dalla formazione continua di funzionari e operatori. In assenza

di tale infrastruttura attuativa, anche la migliore revisione normativa rischia di non produrre pienamente gli effetti attesi.

## **9. Conclusione: DNSH 2.0 come infrastruttura comune della neutralità climatica europea**

La traiettoria del DNSH 2.0 conferma che il principio è destinato a occupare una posizione centrale nel nuovo diritto europeo della transizione ecologica. La sua importanza non deriva soltanto dalla funzione selettiva rispetto ai flussi finanziari, ma dalla capacità di orientare in modo trasversale la qualità ambientale delle decisioni pubbliche e private, trasformando il “non arrecare danno significativo” in criterio strutturale di razionalità amministrativa.

4

Il passaggio alla seconda generazione rafforza anche la dimensione unitaria dell’ordinamento europeo della sostenibilità. L’obiettivo non è omologare rigidamente i modelli organizzativi nazionali, ma garantire convergenza sostanziale degli esiti attraverso parametri tecnici comuni, metriche comparabili e metodi condivisi di verifica. In tale senso il DNSH può funzionare come fattore di coesione del mercato interno e come presidio contro divergenze interpretative e arbitraggi regolativi.

Infine, il superamento del rapporto distorto tra hard law e soft law rappresenta un indicatore decisivo della maturità della riforma. Ricondurre la soft law a funzione ancillare e riaffermare il primato della fonte vincolante significa rafforzare certezza del diritto, trasparenza decisionale e affidabilità del controllo ambientale. È su questo terreno che il pacchetto 2026 è chiamato a misurarsi: mantenere alta l’ambizione ecologica e, allo stesso tempo, renderla effettiva, verificabile e uniformemente applicabile nei diversi ordinamenti dell’Unione.